

Analisi Ddl Delegazione UE 2024 (AS 1258)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

- L'articolo contiene la **delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi ai fini dell'attuazione sia degli atti normativi dell'Unione europea** e stabilisce che dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe sono sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
- Inoltre, dispone che, ad esclusione degli articoli che già prevedono l'invarianza finanziaria delle relative disposizioni, **eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente**, che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, **possono essere previste nei decreti legislativi di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge**, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dai medesimi provvedimenti.
- Alla copertura degli **oneri recati dalle spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi**, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede **a carico del fondo per il recepimento della normativa europea finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria**. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo **conferisce al Governo una delega legislativa della durata di 18 mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali**, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'UE, direttamente applicabili. Come è noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri il compito di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali

tel. 06.97790300

email: monitoring@utopialab.it

Capo II DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Articolo 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

- L'articolo ha ad oggetto la delega legislativa al Governo per il recepimento nella normativa nazionale delle disposizioni della **direttiva UE 2023/2225** del Parlamento UE e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai **contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva c.d. Second Consumer Credit Directive - CCD2 (2008/48/CE)**.
- La CCD2 ha l'obiettivo di garantire un **livello elevato di tutela dei consumatori e favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito**, promuovendo una crescita consapevole di tale settore e regolando nel dettaglio anche le nuove forme di concessione del credito ai consumatori. Infatti, dall'adozione della direttiva 2008/48/CE (CCD), **la diffusione e l'applicazione delle nuove tecnologie digitali hanno apportato significativi cambiamenti al mercato del credito del consumo**, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, permettendo ad esempio la creazione di nuovi prodotti di credito ai consumatori e lo sviluppo dei **canali di offerta online**.
- L'articolo prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, osservi i seguenti criteri specifici, oltre a quelli generali:
 - il Governo è delegato ad apportare tutte le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente, inclusi il Testo Unico Bancario (TUB), necessarie ad assicurare la **corretta applicazione della CCD2 nell'ordinamento nazionale**, e viene precisato che il Governo deve tener conto degli orientamenti di vigilanza delle autorità UE.
 - **la Banca d'Italia e l'Organismo Agenti e Mediatori Creditizi (OAM) sono designati quali autorità competenti** ai sensi dell'art. 41 della CCD2.
 - è previsto il **ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla CCD2**.
 - il Governo è delegato ad esercitare le opzioni normative previste dalla direttiva UE 2023/2225, con i seguenti criteri generali:
 - le caratteristiche e le peculiarità del contesto nazionale di riferimento;
 - i benefici e gli oneri sottesi alle suddette opzioni;
 - la necessità di garantire un alto livello di protezione e di tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano.
 - il Governo è delegato a **valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo**, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato

italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale.

- il Governo è delegato ad **individuare i soggetti che possono prestare servizi di consulenza sul debito**, definendo caratteristiche, modalità di prestazione ed eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità.
- il Governo è delegato a valutare l'esercizio dell'opzione contenuta nell'art. 37 della CCD2 relativa alla **facoltà degli Stati membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione previsti ai fornitori di merci e ai prestatori di servizi che si qualificano come MPMI**, che agiscono come:
 - intermediari del credito a titolo accessorio;
 - creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare merci e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale.

Il Governo è altresì delegato a definire le **caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento**, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti ad esercitare le attività di vigilanza.

- sono adottate le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui al Titoli VI-bis e VIII del TUB, in modo da prevedere **sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla CCD2** e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione.
- sono introdotte le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dalla CCD2. In particolare, le disposizioni transitorie dovranno fissare **al 20 novembre 2026 la decorrenza per l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva UE 2023/2225**, prevedendo che **la direttiva 2008/48/CE continui ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 e fino al loro termine**.
- nell'esercizio della delega sono apportate tutte le abrogazioni, modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente (compreso il c.d. Codice del consumo) al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo con il Regolamento UE 2017/2394 relativo alla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
- L'articolo dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali

tel. 06.97790300

email: monitoring@utopialab.it

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)

- L'articolo contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva UE 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i **contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, che mira ad affrontare le nuove sfide determinate dai rapidi sviluppi del mercato dei servizi finanziari connessi alla digitalizzazione** e non previsti al momento dell'adozione della direttiva 2002/65/CE.
- L'articolo delega il Governo a:
 - **apportare alla normativa vigente** e, in particolare, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - **codice del consumo, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;
 - **coordinare le disposizioni** di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, **con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari** e, in particolare, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;
 - confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;
 - esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di **adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali**, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;
 - esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale **gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione**;
 - esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale

gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

- assicurare il miglior coordinamento tra l'articolo 144-bis del codice del consumo e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394, ed apportare le conseguenti modifiche di coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;
- apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché ad ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
- Dall'applicazione dell'articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

- L'articolo delega il Governo all'attuazione della direttiva UE 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**, sulla base dei seguenti quattro principi direttivi:
 - il **riordino della disciplina nazionale sui pannelli fotovoltaici** adeguandolo alla disciplina della direttiva UE 2024/884 appare opportuno alla luce delle diverse modifiche che sono state apportate nel corso degli anni al D.lgs n. 49 del 2014 e che hanno determinato l'abrogazione, la sostituzione e l'introduzione di diverse disposizioni in materia;
 - **adeguamento della disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici** alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;
 - **adeguamento della normativa nazionale** a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli **obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento**;
 - previsione dell'obbligo, nell'ambito della **responsabilità estesa del produttore**, di sviluppare **attività di comunicazione e di informazione**

sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati dai nuclei domestici, al fine di garantire che i costi di gestione non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini.

- Dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

Articolo 7

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali)

- L'articolo delega il Governo ad adottare, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento e acquisito il parere del GPDP, uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE relativo agli **ordini UE di produzione e agli ordini UE di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali**, e contiene principi e criteri per il suddetto adeguamento, che riguardano:
 - la individuazione delle varie **autorità competenti** ovvero delle procedure previste dallo strumento eurounitario per:
 - **l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche** (lettere a e b);
 - la ricezione delle notifiche ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (lettera e);
 - **l'irrogazione delle sanzioni amministrative** relative alle violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (lettera g), per la cui introduzione si provvede con ulteriore autonomo criterio (lettera h);
 - l'esecuzione, per conto di un altro Stato membro, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543 (lettera i);
 - il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione conformemente all'articolo 17 (lettera l).
 - il possibile coinvolgimento del Ministero della giustizia, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, e, su richiesta di un'autorità competente, del Ministero della giustizia per la trasmissione amministrativa degli EPOC e degli EPOC-PR, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione e per gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (lett. c);

- l'informativa, attraverso trasmissione di una copia degli EPOC e degli EPOC-PR, rispettivamente, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., e al Procuratore generale presso la Corte di appello per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. (lett. d);
- la disciplina delle modalità di informazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, con definizione dei casi in cui essa può essere ritardata o emessa, ricorrendo taluna delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (lett. f);
- la previsione di strumenti di effettiva tutela giurisdizionale, oltre che per i destinatari delle sanzioni (lett. h), per la persona i cui dati siano richiesti tramite un ordine europeo di produzione (lett. m);
- la predisposizione, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, degli **strumenti di intervento necessari a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi relativi al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato previsto dal regolamento** (lett. n). Si autorizza la spesa di 2.145.412 euro per il 2025 e di 225.840 euro annui a partire dal 2026 a valere sul fondo per il recepimento della normativa UE;
- l'indicazione della lingua o delle lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione (lett. o);
- la raccolta, la trasmissione, l'elaborazione statistica e la trasmissione alla Commissione europea, da parte del Ministero della giustizia, dei dati sul funzionamento degli istituti introdotti con il regolamento (lett. p e q);
- la possibilità di apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili (lett. r).

Articolo 8

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)

- L'articolo delega il Governo ad adottare, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni** del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 **sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità.**

- Nell'esercizio della delega, dispone che il Governo deve osservare, oltre a criteri e principi direttivi generali, anche i seguenti criteri e principi specifici:
 - apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;
 - attribuire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (**CONSOB**), quale autorità nazionale competente, i **poteri di vigilanza, di indagine e cautelari** previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del citato regolamento, tenuto conto dei poteri di cui essa già dispone ai sensi della legislazione vigente;
 - con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631:
 - **attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative** previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo;
 - **stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie** di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000;
 - coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti;
 - disciplinare **forme di coordinamento e di collaborazione**, anche mediante lo scambio di informazioni, **tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali**, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 - prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.
- L'attuazione dell'articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali

tel. 06.97790300

email: monitoring@utopialab.it

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio)

- L'articolo delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'**adeguamento della normativa nazionale** alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che ha l'obiettivo di **migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.**
- Nell'esercizio della delega, il Governo deve seguire, oltre a principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti specifici:
 - apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
 - garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
 - **aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti** e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
 - **individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura** nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;
 - prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla

direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;

- prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorità di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.
- Dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)

- L'articolo delega il Governo ad adottare, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per **l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.**
- Viene disposto che il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici nell'esercizio della delega:
 - ridefinire gli **obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie**, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542;
 - **adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542**, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;
 - prevedere forme di **garanzia finanziaria per la gestione del fine vita** dei prodotti;
 - **regolamentare le attività di gestione del prodotto**, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;
 - prevedere modalità per il **conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta**;
 - individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;

- **adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542**, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;
 - individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
 - apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
 - prevedere misure volte ad assicurare il **rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza**, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie;
 - **adeguare il sistema sanzionatorio vigente**, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542;
 - **prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie**, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;
 - prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
 - aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.
- Dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato A

- L'Allegato A del Ddl Delegazione UE 2024 contiene ulteriori 15 direttive che, ai fini del loro recepimento nell'ordinamento nazionale, non necessitano di specifici principi o criteri di delega. Di seguito le Direttive di interesse:
 - **Direttiva (UE) 2023/1791** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'**efficienza energetica** e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
 - **Direttiva (UE) 2024/825** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la **responsabilizzazione dei consumatori per la transizione**

verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE).

- **Direttiva** (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla **tutela penale dell'ambiente**, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.